

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO

Ricorso

con istanza di misure cautelari, anche monocratiche,
e con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti
dei controinteressati ex art. 52, co. 2, c.p.a.

Per:

- **dott.ssa Chaimaa SADRAOUI** (c.f. SDRCHM93M56Z330W), nata in Marocco a Settat (EE) il 16.8.1993 e residente in Treviso (TV), Via L. Chiereghin n. 25,
 - **dott.ssa Giulia ROVINELLI** (c.f. RVNGLI98T42L424U), nata a Trieste (TS) il 2.12.1998 e residente in San Dorligo della Valle (TS), Puglie n. 298,
- entrambe rappresentate e difese dall'avv. Gianni Zgagliardich (C.F. ZGG GNN 55E04 Z118I; PEC info@pec.zgagliardich.com; fax 040/367231), con Studio in Trieste (TS), P.zza Sant'Antonio Nuovo n. 2 e con domicilio digitale esclusivo presso l'indirizzo PEC del predetto avvocato, info@pec.zgagliardich.com, in virtù delle procure alle liti rilasciate su foglio separato e materialmente congiunte, ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., al presente atto,

-ricorrenti-

contro

- **UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA (C.F. 80007720271),**
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – M.U.R. (C.F. 96446770586),**

in persona dei rispettivi l.r. *p.t.*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. 94026160278), domiciliataria *ex lege* in Venezia, P.zza San Marco n. 63,

-resistenti-

e nei confronti dei controinteressati in atti, giusta istanza ex art. 52, co. 2, c.p.a.,

-controinteressati-

per l'annullamento, in parte qua,

previa adozione di idonea misura cautelare, anche ex art. 56, c.p.a.:

- del provvedimento di esclusione/diniego di ammissione/diniego di immatricolazione, **allo stato non conosciuto**, della dott.ssa Chaimaa Sadraoui dal Dottorato in Scienze Ambientali, come comunicato alla predetta dall'Ufficio Post Lauream dell'Università Ca' Foscari Venezia (in seguito "Università" o "Ateneo"), con mail dd. 15.7.2022 (cfr. **doc. n. 1**), ove si afferma l'impossibilità di procedere all'immatricolazione "*...non essendo (n.d.r. la candidata) in possesso del titolo di studio utile per l'accesso al Dottorato di ricerca alla data di accettazione del posto (art. 3 comma 5 del bando)...*";
- del provvedimento di esclusione di esclusione/diniego di ammissione/diniego di immatricolazione, **allo stato non conosciuto**, della dott.ssa Giulia Rovinelli dal Dottorato in Informatica, come comunicato alla predetta dall'Ufficio Post Lauream dell'Università, con mail dd. 15.7.2022 (cfr. **doc. n. 2**), ove si afferma l'impossibilità di procedere all'immatricolazione "*...non essendo (n.d.r. la candidata) in possesso del titolo di studio utile per l'accesso al Dottorato di ricerca alla data di accettazione del posto (art. 3 comma 5 del bando)...*";
- del D.R. n. 371/2022 prot. n. 42271 dd. 3.5.2022 (**doc. n. 3**) avente ad oggetto "*Revoca del Decreto Rettorale n. 360 del 28 aprile 2022 (Provvedimento di proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione e modifica tempistiche di selezione e avvio dei corsi – Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato 38° ciclo (a.a. 2022/2023))*", **mai pubblicato sul sito web di Ateneo ed esibito dall'Università a seguito di accesso agli atti dd. 4.8.2022 (doc. n. 4)**, ove ritenuto lesivo della posizione delle ricorrenti alla luce dei motivi di impugnazione di seguito formulati;
- del bando di concorso pubblicato sul sito web di Ateneo a seguito dell'adozione del predetto D.R. n. 371/2022 (**doc. n. 5**) nella parte in cui introduce, per i laureandi, requisiti di ammissione più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.R. n. 360/2022 prot. n. 40494 dd. 28.4.2022 (**doc. n. 6**);
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, prodromici, connessi, collegati e/o consequenziali, ancorché non conosciuti o non conoscibili poiché non resi pubblici e/o non comunicati, notificati od osteni, ancorché lesivi della posizione giuridica delle ricorrenti,

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto delle ricorrenti ad essere immatricolate/ammesse al Corso di Dottorato

rispettivamente in Scienze Ambientali (dott.ssa Chaimaa Sadraoui) e in Informatica (dott.ssa Giulia Rovinelli) Università Ca' Foscari Venezia a.a. 2022/2023

e per la conseguente condanna

dell'Università Ca' Foscari Venezia a disporre l'immatricolazione/ammissione della dott.ssa Chaimaa Sadraoui al Corso di Dottorato in Scienze Ambientali a.a. 2022/2023 e della dott.ssa Giulia Rovinelli al Corso di Dottorato in Informatica a.a. 2022/2023 e, solo in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente monetario con interessi e rivalutazione, come per legge.

IN FATTO

A. Sul bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato Università Ca' Foscari Venezia per il 38° ciclo (a.a. 2022/2023)

1. L'Università Ca' Foscari Venezia (in seguito "Università" o "Ateneo") – previa deliberazione del Senato Accademico dd. 2.3.2022 e del Consiglio di Amministrazione dd. 11.3.2022 –, con **Decreto del Rettore n. 257/2022 prot. n. 30108 dd. 29.3.2022 (doc. n. 7)**, emanava il "*Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato 38° ciclo (a.a. 2022/2023)*", con termine per la presentazione delle domande di ammissione al 2.5.2022.
2. Il Rettore, con successivo **D.R. n. 360/2022 prot. n. 40494 dd. 28.4.2022 (doc. n. 6)**, "*Proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione e modifica tempistiche di selezione*", considerato che, a seguito dell'emanazione dei D.M. del 9.4.2022, n. 351 e n. 352, l'Università Ca' Foscari Venezia è risultata assegnataria di risorse PNRR, che sono state in parte destinate a Corsi di Dottorato di ricerca per il 38° ciclo (a.a. 2022/2023), e considerata l'opportunità di inserire nel bando di concorso in oggetto anche dette ulteriori borse di dottorato, prorogava il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 20.6.2022 ed estendeva espressamente (cfr. **art. 1, co. 5 del D.R. n. 360/2022 sub doc. n. 6**) la possibilità di partecipare al concorso in questione anche ai laureandi "*...purché conseguano il titolo di accesso entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato ovvero entro il 30 settembre 2022*".

Tanto è vero che il bando di concorso emanato con D.R. n. 257/2022 e modificato con D.R. n. 371/2022 (**doc. n. 8**) prevede, all'art. 3, co. 5, che "*Potranno presentare domanda di ammissione, entro i termini di cui al successivo art. 6,*

anche i laureandi, purché conseguano il titolo di accesso entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato ovvero entro il 30 settembre 2022. Saranno esclusi dal concorso i candidati che non abbiano conseguito il titolo entro il termine previsto” e all’art. 10, co. 6, che “Nel caso in cui il candidato vincitore sia laureando è tenuto a comunicare entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato o comunque entro il 30 settembre 2022 il conseguimento del titolo...”.

3. Successivamente, con il **D.R. n. 371/2022 prot. n. 42271 dd. 3.5.2022 (doc. n. 3)** in questa Sede gravato, il Rettore revocava il sopra citato D.R. n. 360/2022 di proroga del termine di presentazione delle domande. Pare rilevante evidenziare fin da subito che **il predetto D.R. n. 371/2022 non è mai stato pubblicato sul sito web di Ateneo né comunicato o notificato in alcun modo alle ricorrenti che ne hanno avuto conoscenza in data 4.8.2022 a seguito di accesso agli atti (doc. n. 4).**

Con il citato D.R. n. 371/2021 l’Università revocava, *ex art. 21-quinquies*, L. 241/1990, la proroga concessa con il D.R. n. 360/2022 “...sulla base di nuove e approfondite valutazioni di carattere amministrativo-gestionale ed economico-finanziario, nonché per assicurare la complessiva sostenibilità e ottimizzazione del processo amministrativo in argomento...”. In sostanza, l’Ateneo decideva di gestire le risorse aggiuntive provenienti dai finanziamenti del PNRR con uno o più bandi successivi.

4. Successivamente all’adozione del citato D.R. n. 371/2022 (**doc. n. 3**), sul sito web dell’Università, **il bando pubblicato (doc. n. 8) veniva semplicemente sostituito con un nuovo bando (doc. n. 5) recante requisiti di ammissione per i laureandi più restrittivi rispetto al bando precedentemente pubblicato.**

In particolare, dagli artt. 3, co. 5 e 10, co. 6 del bando (**doc. n. 5**) veniva espunta la possibilità, per i candidati laureandi, di essere ammessi al concorso in caso di conseguimento della laurea anche successivamente alla data di immatricolazione al Corso di Dottorato purché entro il 30.9.2022.

B) Sulla ricorrente Chaimaa Sadraoui

5. La ricorrente Chaimaa Sadraoui, all’epoca laureanda, presentava la propria domanda di ammissione al Dottorato in Scienze Ambientali in data **29.4.2022 (doc. n. 9)** e quindi **nella vigenza del bando emanato con D.R. n. 257/2022 dd. 29.3.2022 e modificato con D.R. n. 360/2022 dd. 28.4.2022 (doc. n. 8).**

6. Per inciso, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, la ricorrente Chaimaa Sadraoui veniva avvisata dall'Ateneo che “...il termine per la presentazione della domanda di ammissione di cui al Decreto Rettorale n. 257 del 29 marzo 2022, con il quale è stato emanato il bando di concorso 38° ciclo per tutti i Corsi di Dottorato dell'Università Ca' Foscari Venezia (a. a. 2022/2023), viene prorogato alle ore 13.00 (ora italiana) di lunedì 20 giugno 2022” e che “Potranno presentare domanda di ammissione anche i laureandi, purché conseguano il titolo di accesso entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato ovvero entro il 30 settembre 2022” (**doc. n. 10**) e, con ulteriore comunicazione dd. 5.5.2022 (**doc. n. 11**), che “...la scadenza definitiva del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca per il 38° ciclo (a.a.2022/2023) è stata fissata per venerdì 13 maggio 2022 alle ore 13.00 (ora italiana)”, con l'espressa precisazione che “Non è necessario che presenti una nuova domanda online di partecipazione, ma puoi ancora aggiungere, eliminare o modificare i documenti che hai allegato, purché entro la scadenza del bando...”.
7. **All'esito della selezione**, in data 4.7.2022 veniva pubblicata sul sito di Ateneo la graduatoria finale di merito per l'accesso al Dottorato in Scienze Ambientali (**doc. n. 12**) e **Chaimaa Sadraoui risultava ammessa al Dottorato con borsa a tematica vincolata (punteggio conseguito 77/100)**.
8. Come prescritto dal bando di concorso (cfr. art. 10, **doc. n. 8**), Chaimaa Sadraoui, in data 7.7.2022 (come attesta la comunicazione dell'esito del pagamento della tassa di iscrizione, **doc. n. 13**), provvedeva a presentare la domanda di immatricolazione e quindi ad accettare il posto.
9. In sede di immatricolazione/accettazione del posto, Chaimaa Sadraoui autocertificava, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, mediante la modulistica pre-compilata messa a disposizione dallo stesso Ateneo, di essere “laureanda” con titolo “da conseguire in data 19.7.2022” (**doc. n. 14**).
10. Peraltro Chaimaa Sadraoui, per estremo scrupolo, considerato che il bando, all'art. 3, co. 5 (cfr. **doc. n. 8**), per i laureandi, prescrive la necessità di conseguire il titolo “...entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato o comunque entro il 30 settembre 2022...” e che il citato bando, all'art. 10, co. 4 (cfr. **doc. n. 8**), specifica che “Il perfezionamento della immatricolazione sarà effettuato in back office dal Settore Carriere Post Lauream entro 7 giorni lavorativi” – e quindi,

entro il 18.7.2022 –, chiedeva (e otteneva) di anticipare la data di discussione della tesi al 15.7.2022 (**doc. n. 15**).

11. In data 15.7.2022 Chaimaa Sadraoui superava quindi l'esame di laurea (**doc. n. 16**) e, il giorno stesso, ne dava immediata comunicazione all'Ufficio Post Lauream dell'Ateneo (cfr. mail dd. 15.7.2022, ore 11.55, **doc. n. 17**).

12. Sennonché l'Ufficio Post Lauream dell'Università, con mail sempre dd. 15.7.2022, ore 12.36 (cfr. **doc. n. 2**), comunicava alla dott.ssa Chaimaa Sadraoui l'impossibilità di procedere all'immatricolazione “...*non essendo* (n.d.r. la candidata) *in possesso del titolo di studio utile per l'accesso al Dottorato di ricerca alla data di accettazione del posto (art. 3 comma 5 del bando)...*”.

C) Sulla ricorrente Giulia Rovinelli

13. Anche la ricorrente Giulia Rovinelli, all'epoca laureanda, presentava domanda di ammissione al Corso di Dottorato in Informatica **in data 29.4.2022** (**doc. n. 18**) e quindi, anch'essa, **nella vigenza del bando emanato con D.R. n. 257/2022 dd. 29.3.2022 e modificato con D.R. n. 360/2022 dd. 28.4.2022** (**doc. n. 8**).

14. Anche Giulia Rovinelli, così come l'altra ricorrente, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, con mail dd. 9.5.2022 (**doc. n. 19**) veniva avvisata dall'Ateneo che “...*la scadenza del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca per il 38° ciclo (a. a. 2022/2023), è fissata per venerdì 13 maggio 2022 alle ore 13.00 (ora italiana)*”.

15. **All'esito della selezione**, in data 27.6.2022 veniva pubblicata sul sito web di Ateneo la graduatoria finale di merito per l'accesso al Dottorato in Informatica (**doc. n. 20**) e **Giulia Rovinelli risultava ammessa al Dottorato con borsa (punteggio conseguito 82/100)**.

16. Conformemente a quanto prescritto dal bando di concorso (cfr. art. 10, **doc. n. 8**), Giulia Rovinelli, in data 28.6.2022 (come attesta la comunicazione dell'esito del pagamento della tassa di iscrizione, **doc. n. 21**), provvedeva a presentare la domanda di immatricolazione e quindi ad accettare il posto.

17. In sede di immatricolazione/accettazione del posto Giulia Rovinelli autocertificava, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, per mezzo della **modulistica pre-compilata messa a disposizione dallo stesso Ateneo**, di essere **“laureanda” con titolo “da conseguire in data 12.7.2022”** (**doc. n. 22**).

18. In data 12.7.2022 Giulia Rovinelli superava quindi l'esame di laurea (**doc. n. 23**) e, il giorno stesso, ne dava immediata comunicazione all'Ufficio Post Lauream dell'Ateneo (**doc. n. 24**).
19. Sennonché l'Ufficio Post Lauream dell'Università, **con mail dd. 15.7.2022** (cfr. **doc. n. 2**) – ben oltre il termine di 7 giorni lavorativi previsto dall'art. all'art. 10, co. 4 del bando, **doc. n. 8** per il perfezionamento dell'immatricolazione – comunicava alla dott.ssa Giulia Rovinelli l'impossibilità di procedere all'immatricolazione “...non essendo (n.d.r. la candidata) in possesso del titolo di studio utile per l'accesso al Dottorato di ricerca alla data di accettazione del posto (art. 3 comma 5 del bando)...”.

D) Sulle istanze di intervento in autotutela e di accesso agli atti

20. Le odierne ricorrenti, per mezzo della scrivente difesa, rispettivamente con nota dd. 25.7.2022 (**doc. n. 25**) e con nota dd. 27.7.2022 (**doc. n. 26**), invitavano l'Università a verificare la legittimità della disposta esclusione/mancata immatricolazione/mancata ammissione a loro danno e, se del caso, ad intervenire in autotutela, chiedendo altresì l'accesso agli atti.
21. La richiesta di accesso veniva parzialmente soddisfatta dall'Università con PEC dd. 4.8.2022 (cfr. **doc. n. 4**) mentre l'istanza di intervento in autotutela restava priva di riscontro.
22. Con successive note dd. 12.8.2022 (**doc. n. 27**) e dd. 16.8.2022 (**doc. n. 28**), la scrivente difesa integrava le sopra citate richieste di accesso agli atti e ribadiva le istanze di intervento in autotutela avanzate dalle ricorrenti.
23. A fronte del silenzio serbato dall'Università, la dott.ssa Chaimaa Sadraoui e la dott.ssa Giulia Rovinelli, **considerato l'imminente inizio dei Corsi di Dottorato (a metà settembre)**, si vedono costrette, loro malgrado, a notificare il presente ricorso.

*

Tanto premesso in fatto, le odierne ricorrenti propongono impugnativa avverso gli atti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi

IN DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SULL'INTERESSE AL RICORSO E ALL'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO A.A. 2022/2023 PRESSO L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

Preliminarmente si intende evidenziare l'interesse delle ricorrenti alla presente azione.

Come detto le ricorrenti risultano inserite nelle graduatorie finali di merito per l'accesso al Dottorato a.a. 2022/2023. In particolare:

- la dott.ssa Chaimaa Sadraoui, dalla graduatoria finale di merito pubblicata sul sito di Ateneo a far data dal 4.7.2022 (**doc. n. 12**) risulta ammessa al Dottorato in Scienze Ambientali con borsa vincolata alla tematica “*Sustainable synthesis of bio-base (macro)molecules from biomass*” (punteggio conseguito 77/100);
- la dott.ssa Giulia Rovinelli, dalla graduatoria finale di merito pubblicata sul sito di Ateneo a far data dal 27.6.2022 (**doc. n. 20**) risulta ammessa al Dottorato in Informatica con borsa (punteggio conseguito 82/100).

I provvedimenti in questa Sede gravati, laddove non annullati, previa sospensione cautelare, nella parte in cui impediscono l'immatricolazione/ammissione delle ricorrenti ai predetti Corsi di Dottorato, comportano un pregiudizio grave e irreparabile in capo alle ricorrenti, come meglio illustrato nell'istanza cautelare del presente ricorso.

I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97, Cost.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, co. 3, Cost.. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, seg., c.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, co. 5 e 10, co. 6 del bando di concorso. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del Regolamento dei dottorati di ricerca di Ateneo e dell'art. 16 del bando di concorso. Violazione del legittimo affidamento delle ricorrenti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di adeguata istruttoria. Violazione del *favor participationis*. Disparità di trattamento. Arbitrarietà e ingiustizia manifesta.

I.1. Come evidenziato nella parte in fatto, entrambe le ricorrenti hanno presentato domanda di ammissione al Concorso di che trattasi in data 29.4.2022, cfr. **docc. nn. 9 e 18** (e quindi nella vigenza del D.R. n. 257/2022 dd. 29.3.2022 come modificato dal D.R. n. 360 dd. 28.4.2022, **doc. n. 8**).

I.2. Il predetto bando (**doc. n. 8**), all'art. 3, “*Requisiti di ammissione*” e all'art. 10, co. 6, “*Accettazione posto e immatricolazione*” consente espressamente, senza margine di interpretazione alcuno, l'ammissione al Corso di Dottorato dei laureandi che, esattamente come verificatosi nel caso delle odierne ricorrenti, abbiano conseguito la laurea entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato ovvero entro il 30.9.2022.

Si riporta di seguito, per pronto riscontro, l'art. 3, co. 5 del bando: *“Potranno presentare domanda di ammissione, entro i termini di cui al successivo art. 6, anche i laureandi, purché conseguano il titolo di accesso entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato ovvero entro il 30 settembre 2022. Saranno esclusi dal concorso i candidati che non abbiano conseguito il titolo entro il termine previsto”*.

Si riporta altresì, sempre per pronto riscontro, l'art. 10, co. 7 del citato bando: *“Nel caso in cui il candidato vincitore sia laureando è tenuto a comunicare entro la data di immatricolazione al Corso di Dottorato o comunque entro il 30 settembre 2022 il conseguimento del titolo...”*.

I.3. Come noto, oltre che confermato espressamente dall'art. 12 del *“Regolamento dei dottorati di ricerca di Ateneo”*, cfr. **doc. n. 29** (richiamato dall'art. 16 del bando), è il bando a stabilire i criteri di accesso al Corso di Dottorato e la funzione precettiva dei bandi di concorso comporta un auto-vincolo per l'Amministrazione: la P.A. non ha il potere di disapplicare i bandi o di operare difformemente dalle regole autoimposte.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito il principio secondo il quale *“le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara. Ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale”*.

Diversamente, la tendenziale certezza e stabilità della norma, che rappresentano valori primari di ogni ordinamento giuridico, potrebbe essere compromessa da letture di carattere personale, delle quali non si può escludere aprioristicamente l'intento di perseguire interessi non coincidenti con quelli che la regola intende tutelare e cioè l'affidamento dei partecipanti, la *par condicio* dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione.

I.4. Ancora: l'interpretazione degli atti amministrativi, fra i quali rientrano i bandi di concorso, *“soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione*

letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative” (cfr. Cons. Stato, V, 15.7.2013, n. 3811; Cons. Stato, Sez. V, 12.9.2017, n. 4307).

Ne consegue che l'Amministrazione, nel caso in cui, come nell'ipotesi di specie, le previsioni del bando siano perfettamente chiare, deve limitarsi ad applicare dette previsioni. In altri termini, qualora la previsione del bando sia univoca, è esclusa, per l'Amministrazione, ogni possibile interpretazione o estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbero di vulnerare, esattamente come avvenuto nel caso di specie, l'affidamento dei partecipanti, la *par condicio* dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione.

I.5. Fermo restando quanto sopra, al fine di anticipare quella che, verosimilmente, sarà l'argomentazione difensiva dell'Università, si evidenzia che a nulla può valere il fatto che la revoca, con D.R. n. 371/2022 dd. 3.5.2022 del provvedimento di proroga di cui al D.R. n. 360/2022 dd. 28.4.2022 – ammesso e non concesso, per quanto si dirà nel prosieguo del ricorso, che detta revoca sia legittima – abbia fatto “rivivere” il bando nella sua versione originaria (D.R. n. 257 dd. 29.3.2022).

A tal proposito l'art. 1 del D.R. n. 371/2022 dd. 3.5.2022 (**doc. n. 3**) è chiaro nello statuire che la revoca, con effetto immediato, **non pregiudica gli effetti già prodotti**.

I.6. Fermo restando quanto sopra, *ad abundantiam*, si evidenzia che, a tutt'oggi, le immatricolazioni delle ricorrenti non risultano perfezionate (cfr. **docc. nn. 2 e 3**) e che, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di applicare il bando di concorso nella sua versione originaria, **doc. n. 7**, la mancata ammissione delle ricorrenti al Dottorato risulterebbe illegittima, posto che gli artt. 3, co. 5 e 10, co. 6 del bando, conformemente all'art. 13 del del “*Regolamento dei dottorati di ricerca di Ateneo*”, cfr. **doc. n. 29** (richiamato dall'art. 16 del bando), consentono espressamente, senza margine di interpretazione alcuno, l'ammissione al Dottorato dei laureandi che abbiano conseguito la laurea entro la data di immatricolazione.

Peraltro, anche a voler ritenere che la procedura di immatricolazione debba ritenersi perfezionata entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla domanda di immatricolazione (cfr. art. 10, co. 4, bando), si contesta l'illegittimità dell'esclusione della dott.ssa Chaimaa Sadraoui dal Dottorato considerato che, come dimostrato in fatto, la ricorrente Chaimaa Sadraoui risulta aver conseguito la laurea in data 15.7.2022 e cioè entro 7 giorni lavorativi dalla domanda di immatricolazione presentata il 7.7.2022.

Ne consegue l'illegittimità dell'esclusione/mancata immatricolazione/mancata ammissione delle ricorrenti al Corso di Dottorato.

Fermo restando quanto sopra, per tuziorismo difensivo, si eccepisce in ogni caso l'illegittimità del provvedimento di revoca (D.R. n. 360/2022 dd. 3.5.2022, **doc. n. 3**, reso noto alle ricorrenti solo in data 4.8.2022 a seguito di accesso agli atti, **doc. n. 4**) sotto un duplice profilo.

II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 24, Cost.. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 in quanto l'avvio del procedimento di revoca non è stato comunicato alle ricorrenti. Eccesso di potere per carenza di trasparenza.

II.1. Il provvedimento di revoca di cui al D.R. n. 371/2022 è illegittimo in quanto l'Università avrebbe dovuto comunicare l'avviso di avvio del procedimento di revoca alle odierne ricorrenti *ex artt. 7, ss., L. 241/1990*.

II.2. Né l'Università, a pretesa giustificazione dell'omessa comunicazione, potrà validamente eccepire, nel caso di specie, che le odierne ricorrenti, in quanto mere candidate all'epoca della revoca, non avrebbero assunto una posizione differenziata e qualificata tale da imporre loro la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento di revoca.

È la stessa Università, infatti, ad aver riconosciuto alle odierne ricorrenti, per il solo fatto dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione, una posizione differenziata e qualificata tanto è vero che l'Università ha provveduto a comunicare personalmente alle predette ricorrenti l'intervenuta proroga del termine per la presentazione delle domande (**docc. nn. 11 e 19**).

II.3. Non solo le odierne ricorrenti non hanno mai ricevuto comunicazione alcuna dell'avvio del procedimento di revoca (o comunque della sopravvenuta modifica in autotutela del bando di concorso in forza del quale le predette ricorrenti hanno presentato la domanda di ammissione) ma l'Università, **successivamente all'adozione del provvedimento di revoca**, ha persino contribuito a consolidare l'affidamento delle ricorrenti in ordine alla regolarità della loro ammissione alla procedura concorsuale di che trattasi.

L'Università, infatti:

- come sopra rilevato, rispettivamente in data 5.5.2022 (**doc. n. 11**) e in data 9.5.2022 (**doc. n. 19**), ha comunicato alle odierne ricorrenti la proroga dei termini per la presentazione della domanda precisando espressamente che, in ogni caso, non sarebbe stato necessario presentare una nuova domanda online di partecipazione;
- ha omesso la pubblicazione, sul sito web di Ateneo, del provvedimento di revoca;
- si è limitata a sostituire, sulla pagina web di Ateneo, la versione del bando "Emanato con D.R. n. 257/2022 modificato con D.R. n. 360/2022" con la versione del bando "Emanato con D.R. n. 257/2022 modificato con D.R. n. 360/2022 e con D.R. n. 371/2022";
- ha inserito le predette ricorrenti nelle graduatorie finali di merito dd. 4.7.2022 (**doc. n. 12**) e dd. 27.6.2022 (**doc. n. 20**), come ammesse, peraltro con borsa;
- non ha mai modificato le graduatorie finali di merito pubblicate sul sito di Ateneo.

Anche in virtù dell'opacità del comportamento assunto dall'Università nella gestione della procedura *de qua*, si ravvisa la necessità di garantire adeguata tutela alle odierne ricorrenti.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, co. 3, Cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-quinquies, L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Assenza o carenza di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Violazione del favor participationis. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

III.1. Come evidenziato nella parte in fatto, la revoca (cfr. **doc. n. 3**) è motivata con “...nuove e approfondite valutazioni di carattere amministrativo-gestionale ed economico-finanziario...” per gestire le ulteriori borse di dottorato, che risulteranno finanziate con fondi PNRR.

In sintesi: con il D.R. n. 360/2022 dd. 28.4.2022 (**doc. n. 6**) l’Università prorogava i termini di presentazione della domanda di ammissione e le tempistiche di selezione del bando di concorso emanato con D.R. n. 257/2022 dd. 29.3.2022 (**doc. n. 7**) al fine di inserire nella citata procedura concorsuale anche le borse di dottorato finanziate dalle risorse PNRR; successivamente, con il D.R. n. 371/2021 dd. 3.5.2022 (**doc. n. 3**), l’Università, rivalutata detta opportunità, revocava la citata proroga.

La revoca di che trattasi parrebbe riconducibile ad una “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” ex art. 21-quinquies, L. 241/1990 e, in particolare, alla scelta “...di riservarsi la possibilità di emanare uno o più successivi bandi finalizzati a gestire le risorse aggiuntive ... del PNRR” anziché, come originariamente ritenuto in sede di proroga, con il bando di che trattasi.

III.2. Sennonché la predetta motivazione risulta legittima solo in apparenza.

A tal proposito si rileva che:

- a) l’invocata volontà di “...riservarsi la possibilità di emanare uno o più successivi bandi finalizzati a gestire le risorse aggiuntive...” non risulta in alcun modo correlata con l’asserita necessità “...di anticipare la scadenza e le altre tempistiche stabilite con il Decreto Rettorale n. 360 del 28 aprile 2022”;
- b) l’asserita complessità e le presunte tempistiche delle procedure di accreditamento dei Corsi di Dottorato PNRR, l’assunta complessità di reperire finanziamenti e di formalizzare i rapporti con le imprese che dovranno cofinanziare le borse di dottorato, sono state smentite dal fatto che l’Università, con D.R. n. 604 dd. 20.7.2022 ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di dottorato finanziate con fondi PNRR (**doc. n. 30**);
- c) l’invocata volontà di “...riservarsi la possibilità di emanare uno o più successivi bandi finalizzati a gestire le risorse aggiuntive...” non implica né, tantomeno, giustifica la decisione di restringere i requisiti di ammissione dei laureandi ai Corsi di Dottorato tanto è vero che il bando per l’assegnazione delle borse di dottorato PNRR prevede espressamente l’accesso ai laureandi che conseguano la laurea entro il 30.9.2022 (**doc. n. 30**);

d) né, a ben vedere, l’inserimento delle ulteriori borse di dottorato PNRR nel bando di che trattasi – come prospettato dal decreto di proroga, poi revocato –, avrebbe pregiudicato, come si legge nel decreto di revoca in questa Sede gravato, “...*la chiusura delle selezioni in tempo utile per essere competitivi con gli altri Atenei italiani*”, “*la necessità di garantire il normale funzionamento dei Corsi di Dottorato e il corretto avvio dell’anno dottorale*”. Prova ne è il fatto che il bando per l’assegnazione delle borse di dottorato PNRR (**doc. n. 30**) è stato pubblicato in data 20.7.2022, con scadenza del termine di presentazione delle domande fissata al 23.8.2022 e avvio dei Corsi, indicativamente, nel mese di ottobre 2022.

In conclusione – anche a prescindere dal fatto che, a ben vedere, in un’ottica di ragionevolezza ed economicità, oltre che “*ai fini di consentire un’adeguata pubblicizzazione e un’omogeneità di selezione dei candidati*” (come correttamente esplicitato dalla stessa Università nel D.R. di proroga), anziché la revoca della proroga dei termini di cui al bando emanato con D.R. n. 257/2022, sarebbe stata più opportuna una ulteriore proroga dei termini predetti al fine di estendere il concorso di che trattasi alle borse di dottorato PNRR – pare evidente come la revoca in questa Sede gravata risulti solo apparentemente motivata, oltre che irragionevole, sproporzionata e in aperta contraddizione con le scelte successivamente intraprese dall’Università.

Anche per tali motivi si confida nell’accoglimento del presente ricorso.

*

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Si propone in questa Sede, a titolo cautelativo, congiuntamente alla domanda di annullamento, anche la domanda di risarcimento del danno, che si deduce in via principale nella forma specifica del conseguimento dell’immatricolazione/ammissione ai Corsi di Dottorato *de quibus*, e solo in via subordinata per equivalente monetario, sia a titolo di danno emergente (anticipazioni sostenute in relazione alla partecipazione alla procedura concorsuale) che di lucro cessante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: danno curriculare; perdita di chance) derivante alle ricorrenti per effetto della mancata immatricolazione/ammissione ai Corsi di Dottorato cui aspirano.

Con espressa riserva di quantificare il danno in maniera dettagliata nel corso del giudizio.

*

ISTANZA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA

Alla luce di quanto dedotto appare evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso, così come del *periculum in mora*, essendo evidente il danno grave che deriva alle odierne ricorrenti – che, come risulta dalle rispettive graduatorie finali di merito, **risultano essere state ammesse al Dottorato con borsa** – dall’illegittimo diniego di immatricolazione/esclusione ai Corsi di Dottorato in questione.

Considerato che le attività didattiche relative ai Corsi di Dottorato *de quibus* sono prossime all’inizio (**l’avvio delle attività didattiche è previsto a metà del mese di settembre 2022**, come si legge all’art. 5 del D.R. n. 371/2022 dd. 3.5.2022, **doc. n. 3**), la mancata concessione dell’invocata misura cautelare determinerebbe irrimediabilmente la perdita della possibilità delle ricorrenti di accedere ai predetti Corsi di Dottorato.

Si chiede pertanto l’adozione di idoneo provvedimento cautelare al fine di consentire alle ricorrenti di immatricolarsi/essere ammesse ai Corsi di Dottorato in questione prima dell’avvio delle attività didattiche.

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo l’interesse delle ricorrenti ma anche dei controinteressati e cioè di coloro che, per scorrimento, allo stato, risulterebbero assegnatari dei posti e delle borse spettanti in realtà alle odierne ricorrenti.

Quanto al danno che le ricorrenti subirebbero in difetto di accoglimento dell’invocata misura cautelare si evidenzia la necessità di garantire la continuità del percorso di studio e di ricerca intrapreso dalle ricorrenti, oltre che di salvaguardare le legittime aspettative di carriera delle predette. Infatti, ammesso e non concesso che le ricorrenti abbiano ancora la possibilità di presentare domanda di ammissione ad altri Corsi di Dottorato per l’a.a. 2022/2023 presso altri Atenei e ammesso e non concesso che, in tal caso, le ricorrenti riescano a collocarsi in graduatoria in posizione utile per l’accesso al Dottorato:

- **soltanto l’accesso ai Corsi di Dottorato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia** (ai quali, lo si ribadisce, le ricorrenti **sono state ammesse per merito con borsa**) garantirebbe alle ricorrenti, entrambe laureate presso il citato Ateneo, **la possibilità di coltivare e sviluppare ulteriormente i progetti di ricerca già avviati durante gli anni di Università, progetti che, non a caso, in sede di**

ammissione al Dottorato, sono stati valutati e premiati dalla Commissione (cfr. art. 5, bando, doc. n. 8);

- premesso che, sino ad oggi, come peraltro risulta espressamente dalle pubblicazioni che la dott.ssa Giulia Rovinelli attualmente ha all'attivo (cfr. doc. n. 31), le ricorrenti hanno lavorato e raccolto dati in sinergia con professori/ricercatori dell'Università Ca' Foscari Venezia; considerato che i dati raccolti presso l'Università Ca' Foscari Venezia sono di proprietà dell'Università Ca' Foscari Venezia e che, in quanto tali, risultano sottratti alla disponibilità delle ricorrenti qualora dottorande presso altri Atenei; assodata l'importanza che le pubblicazioni scientifiche assumono nell'ambito della valutazione comparativa dei candidati nelle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari e di docenti universitari, oltre che ai fini del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, non vi è chi non veda come **le ricorrenti solo in caso di ammissione al Dottorato presso l'Università Ca' Foscari Venezia potranno utilizzare, ai fini delle pubblicazioni scientifiche, i dati raccolti in questi anni e come la mancata immatricolazione/ammissione ai Corsi di Dottorato in questione potrebbe risultare pregiudizievole anche per la qualificazione scientifica delle ricorrenti.**

Ciò detto ci si auspica che alle ricorrenti, mediante idonea misura cautelare, venga garantita la possibilità di prendere parte alle attività didattiche dei Corsi di Dottorato sin dall'inizio considerato che la durata del Corso di Dottorato non è casuale bensì è correlata all'attività di ricerca da svolgere.

Senza contare che **la ritardata ammissione delle ricorrenti ai Corsi di Dottorato potrebbe pregiudicare definitivamente anche l'erogazione delle borse di dottorato** posto che le borse di dottorato, di durata annuale, vengono rinnovate per l'intera durata del Corso a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente (cfr. art. 9, bando, doc. n. 8).

ISTANZA EX ART. 52, COMMA 2, C.P.A.

- premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere immatricolate/ammesse al Corso di Dottorato rispettivamente in Scienze Ambientali

(dott.ssa Chaimaa Sadraoui) e in Informatica (dott.ssa Giulia Rovinelli) Università Ca' Foscari Venezia a.a. 2022/2023;

- ritenuto che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i candidati che risultano inseriti nelle graduatorie finali di merito pubblicate sul sito web di Ateneo in data 4.7.2022 (per il Dottorato in Scienze Ambientali) e in data 27.6.2022 (per il Dottorato in Informatico);

- considerato che l'Ateneo non ha reso pubbliche le graduatorie finali di merito come modificate per effetto dell'esclusione delle odierne ricorrenti e che, pertanto, non è dato identificare con certezza (anche in considerazione di eventuali rinunce o scorrimenti) i candidati che, nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria dalle ricorrenti;

- considerato altresì l'elevato numero dei candidati e l'impossibilità di reperire i relativi indirizzi (molti candidati sono stranieri e, in ogni caso, risultano di difficile identificazione attraverso il solo nome, cognome e codice domanda alfanumerico);

- considerato che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale la notificazione può avvenire per pubblici proclami con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso del decreto e dell'elenco dei controinteressati,

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le odierne ricorrenti

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Presidente, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione del ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 52, co. 2, c.p.a.,

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni già intimate, di un avviso dal quale risulti: l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; l'indicazione delle amministrazioni intimate; un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; l'indicazione

dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie finali di merito per l'accesso al Dottorato in Scienze Ambientali e per l'accesso al Dottorato in Informatica; il testo integrale del ricorso e il decreto di fissazione udienza.

Tutto ciò premesso e considerato,

P.Q.M.

si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. che, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con espressa riserva di motivi nuovi rispetto alla conclusione del procedimento di accesso agli atti, in accoglimento dei suesposti motivi, Voglia:

- **in via cautelare**, adottare, anche ai sensi dell'art. 56, c.p.a., i provvedimenti cautelari idonei a sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla parte in cui impediscono alle ricorrenti di essere ammesse/immatricolarsi ai Corsi di Dottorato cui aspirano; ordinare all'Università Ca' Foscari Venezia di provvedere alla conseguente ammissione/iscrizione della ricorrente dott.ssa Chaimaa Sadraoui al Corso di Dottorato in Scienze Ambientali a.a. 2022/2023 e della ricorrente dott.ssa Giulia Rovinelli al Corso di Dottorato in Informatica a.a. 2022/2023;
- **nel merito**:
 - o **in via principale**, dichiarare l'illegittimità, per i vizi descritti in narrativa, dei provvedimenti impugnati annullandoli nella parte in cui impediscono alle ricorrenti di essere ammesse/immatricolarsi ai Corsi di Dottorato cui aspirano presso l'Università Ca' Foscari Venezia, a.a. 2022/2023; accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'ammissione/immatricolazione ai predetti Corsi di Dottorato e, per l'effetto, ammettere le ricorrenti ai predetti Corsi di Dottorato;
 - o **in via subordinata**, ove non ritenuto di poter annullare il solo diniego di ammissione/immatricolazione, condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno per equivalente dei danni subiti e subendi dalle ricorrenti in conseguenza della mancata immatricolazione ai Corsi di Dottorato nei termini indicati nel contenuto del presente ricorso e con espressa riserva di specificare ulteriormente le voci di danno;
 - o **in via di ulteriore subordine**, indennizzare le ricorrenti come previsto

dall'art. 21-*quinquies* della L. 241/1990;

- **in via istruttoria**, ordinare all'Università Ca' Foscari Venezia di produrre in giudizio tutti gli atti e documenti preparatori, connessi e consequenziali inerenti l'esclusione/diniego di ammissione/diniego di immatricolazione delle due ricorrenti ai Corsi di Dottorato in questione, e comunque di quelli richiesti con le istanze di accesso agli atti.

Con espressa riserva di presentare motivi aggiunti.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente vertenza è di valore indeterminabile ed è soggetto al pagamento del contributo unificato di Euro 650,00.

Si producono i seguenti documenti:

A) foliario;

1. comunicazione dd. 15.7.2022 esclusione/diniego di ammissione/diniego di immatricolazione Chaimaa Sadraoui;
2. comunicazione dd. 15.7.2022 esclusione/diniego di ammissione/diniego di immatricolazione Giulia Rovinelli;
3. D.R. n. 371 dd. 3.5.2022, di revoca del D.R. n. 360 dd. 28.4.2022;
4. riscontro accesso atti dd. 4.8.2022;
5. bando emanato con D.R. n. 257 dd. 29.3.2022, modificato con D.R. n. 360 dd. 28.4.2022 e con D.R. n. 371 dd. 3.5.2022;
6. D.R. n. 360 dd. 28.4.2022, di proroga dei termini del D.R. n. 257 dd. 29.3.2022;
7. D.R. n. 257 dd. 29.3.2022;
8. bando emanato con D.R. n. 257 dd. 29.3.2022 e modificato con D.R. n. 360 dd. 28.4.2022;
9. domanda di ammissione dd. 29.4.2022 Chaimaa Sadraoui;
10. comunicazione Università/Chaimaa Sadraoui dd. 2.5.2022;
11. comunicazione Università/Chaimaa Sadraoui dd. 5.5.2022;
12. graduatoria finale di merito dd. 4.7.2022, Dottorato in Scienze Ambientali;
13. comunicazione esito pagamento tassa di iscrizione Chaimaa Sadraoui dd. 7.7.2022;
14. autocertificazione Chaimaa Sadraoui dd. 7.7.2022;
15. anticipazione discussione tesi Chaimaa Sadraoui dal 19.7.2022 al 15.7.2022;
16. certificato avvenuto superamento esame di laurea Chaimaa Sadraoui in data 15.7.2022;
17. comunicazione laurea Chaimaa Sadraoui/Università dd. 15.7.2022;
18. domanda di ammissione dd. 29.4.2022 Giulia Rovinelli;
19. comunicazione Università/Giulia Rovinelli dd. 9.5.2022;
20. graduatoria finale di merito dd. 27.6.2022, Dottorato in Informatica;
21. comunicazione esito pagamento tassa di iscrizione Giulia Rovinelli dd. 28.6.2022;

22. autocertificazione Giulia Rovinelli dd. 28.6.2022;
23. certificato avvenuto superamento esame di laurea Giulia Rovinelli in data 12.7.2022;
24. comunicazione laurea Giulia Rovinelli/Università dd. 12.7.2022;
25. richiesta dd. 25.7.2022 intervento in autotutela e accesso scrivente difesa per Giulia Rovinelli;
26. richiesta dd. 27.7.2022 intervento in autotutela e accesso scrivente difesa per Chaimaa Sadraoui;
27. integrazione accesso e rinnovo richiesta intervento in autotutela dd. 12.8.2022 scrivente difesa per Giulia Rovinelli;
28. integrazione accesso e rinnovo richiesta intervento in autotutela dd. 16.8.2022 scrivente difesa per Chaimaa Sadraoui;
29. Regolamento dei dottorati di ricerca di Ateneo;
30. D.R. n. 604 dd. 20.7.2022 bando per dottorati PNRR;
31. pubblicazioni Giulia Rovinelli.

Trieste, 17 agosto 2022

Avv. Gianni Zgagliardich